



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 17 del 15 marzo 2017 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, che ha abrogato il precedente D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121;

VISTO l’art. 22 del D.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017, che ha istituito la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni, le risorse umane, finanziarie e strumentali della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali ed ha stabilito, contestualmente soppressa;

VISTO il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE);

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l’elenco degli indicatori comuni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014,

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con la Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali - nell'ambito della programmazione 2014-2020 relativa al FSE (Fondo sociale europeo);

VISTO il Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, denominato di seguito PO I FEAD, approvato con la Decisione CE C(2014) 9676 dell'11 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali nell'ambito della programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO che alla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale), in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione del PON "Inclusione" FSE 2014-2020 e del PO I FEAD 2014-2020, nonché le connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei programmi;

CONSIDERATO che il citato PON "Inclusione" prevede negli Assi 1 e 2 (linea di azione 9.5.9) di sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora e che le risorse siano assegnate tramite avvisi "non competitivi", definiti dalla Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni regionali, per la selezione di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti, ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

CONSIDERATO che il citato PO I FEAD prevede nella Misura 4 la realizzazione di interventi a bassa soglia per rispondere ai bisogni materiali immediati delle persone senza dimora attraverso la distribuzione di beni di prima necessità, nonché di altri beni materiali all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento finalizzati all'autonomia, sulla base di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti Territoriali di competenza, o

direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

VISTO, in particolare, il considerando 60 del citato Regolamento (UE) N. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti che indica la necessità di garantire che il Fondo integri le azioni che sono finanziate a titolo del FSE in quanto attività a favore dell'inclusione sociale e che sostenga nel contempo in via esclusiva le persone indigenti;

VISTO l'Accordo del 5 novembre 2015, raggiunto in sede di Conferenza Stato Regioni ed Unificata, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" e, in particolare, l'art. 2, in base al quale le "Linee di indirizzo" costituiscono il principale riferimento per l'attuazione degli interventi di contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza dimora, previsti negli assi 1 e 2 del PON "Inclusione" e, in particolare, nell'azione 9.5.9 -*"Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia"* e del PO I FEAD, in particolare nella Misura 4 *"Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili"*;

VISTO il Decreto Direttoriale del 3 ottobre 2016, con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali l'Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di progetti da finanziare, a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione Assi 1 e 2, azione 9.5.9 per un ammontare pari a € 25 milioni e a valere sul Programma operativo I FEAD (Misura 4) per un medesimo importo di € 25 milioni, per un finanziamento complessivo pari a € 50.000.000;

CONSIDERATO il succitato Avviso Pubblico n.4/2016, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state definite le modalità di presentazione da parte degli Enti territoriali, così come indicati al punto 5.1 del predetto Avviso, dei progetti finanziati a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione e sul Programma operativo I FEAD;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del suddetto Avviso che prevede l'istituzione di un'apposita Commissione di Valutazione composta da referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATA la necessità, al fine di ridurre i tempi per l'approvazione dei progetti, di istituire due Commissioni di valutazione, destinate alla valutazione dei progetti presentati da parte degli Enti territoriali del Centro Italia e dai restanti Enti territoriali, così come definiti al punto 5.1 del predetto Avviso;

VISTO l'art. 12 del citato Avviso che definisce il compito da parte delle Commissioni di analizzare le proposte progettuali presentate dagli Enti territoriali sotto il profilo dell'ammissibilità e della valutazione di merito dei progetti ammissibili secondo quanto previsto dai criteri e sub-criteri individuati all'art. 13;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 133 del 12 aprile 2017 di istituzione di due distinte Commissioni di Valutazione: una per gli Enti territoriali del Centro Italia, denominata Commissione I, e l'altra per gli Enti territoriali dell'Italia del Nord e del Sud, denominata Commissione II;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 353 del 2 agosto 2017 di integrazione della composizione della Commissione II;

VISTI i verbali delle suddette Commissioni di valutazione, e in particolare gli allegati elenchi delle proposte ammissibili a finanziamento, trasmessi dall'Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD al Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (ex Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) con note n. 7330 del 21 settembre 2017 e n. 10024 del 30 novembre 2017;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 425 del 2 ottobre 2017, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento sulla base della nota n. 7330 del 21/09/2017, come riepilogati nelle tabelle sub allegato 1 e sub allegato 2 del decreto medesimo;

CONSIDERATO che nel sub Allegato 2 del citato Decreto Direttoriale n. 425 del 2/10/2017 - per mero errore materiale - al Comune di Bologna sono stati assegnati Euro 1.684.000,00, anziché Euro 1.648.000,00 come previsto dalla Tabella 3 dell'art. 3.2 dell'Avviso 4/2016, e come riportato negli elenchi allegati alla richiamata nota n. 7330 del 21/09/2017;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 701 del 7 dicembre 2017, che ha approvato l'elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento sulla base della nota n. 10024 del 30/11/2017, come riepilogato nell'allegato 1 del decreto medesimo;

VISTA la nota n. 10657 del 14 dicembre 2017, con la quale l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e PO I FEAD ha fatto presente che - per mero errore materiale - nell'elenco allegato alla precedente nota n. 10024 del 30/11/2017 è stato erroneamente indicato per la Regione Basilicata il valore di € 30.000,00, quale importo attribuito dall'Avviso 4/2016 e ammissibile al finanziamento, anziché l'importo effettivo di € 300.000,00, come previsto dalla Tabella 3 dell'art. 3.2 del citato Avviso 4/2016;

RITENUTO necessario procedere, per quanto sopra, alla correzione degli importi ammissibili a finanziamento erroneamente riportati nel D.D. n. 425/2017, relativamente alla proposta

progettuale del Comune di Bologna, e nel D.D. n. 701/2017 per quanto concerne la proposta progettuale della Regione Basilicata;

TANTO PREMESSO

DECRETA

ARTICOLO 1

A parziale modifica del Decreto Direttoriale n. 425 del 2 ottobre 2017 - si rettifica l'importo di Euro 1.684.000,00, erroneamente riportato nel sub allegato 2 del predetto Decreto, quale importo ammissibile al finanziamento per la proposta progettuale presentata dal Comune di Bologna nell'ambito dell'Avviso 4/2016, assegnando, invece, al Comune medesimo le risorse effettivamente spettanti pari ad Euro 1.648.000,00, come da regolare richiesta dell'Ente e secondo quanto previsto dall'Avviso 4/2016.

ARTICOLO 2

A parziale modifica del Decreto Direttoriale n. 701 del 7 dicembre 2017 - si rettifica l'importo di Euro 30.000,00, erroneamente riportato nell'allegato 1 del predetto Decreto, quale importo ammissibile al finanziamento per la proposta progettuale presentata dalla Regione Basilicata nell'ambito dell'Avviso 4/2016, assegnando, invece, alla Regione medesima le risorse effettivamente spettanti pari ad Euro 300.000,00, come da regolare richiesta dell'Ente e secondo quanto previsto dall'Avviso 4/2016.

Roma, 15 dicembre 2017

Il Direttore Generale
Raffaele Tangorra